



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE

Il G.O.P. dott.ssa Giovanna Calvino della Prima Sezione Civile/Sezione Immigrazione , ha emesso la seguente

SENTENZA

Resa ex art. 281 sexies c.p.c.

Nella causa n. 3527/2024 r.g.

Promossa da [REDACTED] nata il [REDACTED] nella città di [REDACTED] Stati Uniti d'America, e residente in 162 [REDACTED] Stato Uniti d'America (C.F. [REDACTED]), rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avvocati Antonio Nardone e Carlo Nardone

Ricorrente

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Catania

Resistente

E nei confronti della Procura della Repubblica di Catania



Avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana

All'udienza del 10/07/2024 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. Gattuso Francesca ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, deducendo di essere discendente di [REDACTED], cittadina italiana, nata in [REDACTED], Svizzera il [REDACTED] emigrata negli USA, dove non si è mai naturalizzata, trasmettendo quindi la cittadinanza alla figlia.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio in data 9/07/2024 formulando le seguenti conclusioni: << l'intestata Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito VOGLIA in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio>>;

Il P.M., al quale gli atti sono stati trasmessi, nulla osservava.

In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che "all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani», in particolare, la competenza spetta alla Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato.

Nel caso di specie, da quanto si evince dagli allegati, l'ava [REDACTED] [REDACTED], cittadina italiana, era originaria del Comune di [REDACTED] prov. Catania, da cui deriva la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione di questo Tribunale.

Nel merito, va rilevato come il riconoscimento dello *status civitatis* spetti al Ministero dell'Interno. Il richiedente dovrebbe limitarsi a



chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questa risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione *iure sanguinis* della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n. 33 è di 730 giorni.

Nella specie la ricorrente ha dato prova di avere cercato di ottenere senza successo un appuntamento presso il Consolato Generale d'Italia a Chicago, USA tramite il sito dello stesso Consolato e il sistema Prenot@mi.

Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale, in quanto appare inverosimile che l'Amministrazione competente, che non riesce a concedere un appuntamento alla ricorrente per l'espletamento della pratica, possa rispettare il suddetto limite di 730 giorni.

Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È infatti stato prodotto dalla ricorrente il certificato di cittadinanza italiana della madre [REDACTED], rilasciato dal Comune di [REDACTED] (CT).

Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'ava cittadina italiana ha trasmesso *iure sanguinis* alla figlia [REDACTED] la cittadinanza italiana. Dalla documentazione emerge, inoltre, che la linea di discendenza che riconduce all'ava italiano non contempla passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.



Va comunque precisato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.

Questa equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 ("E' cittadino italiano il figlio minore, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina"), e successivamente la Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".

In base al principio dell'ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.

Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal Ministero dell'Interno.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2009, ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.

In particolare, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.



La linea di discendenza dall'avo è così documentata:

- [REDACTED] cittadina italiana come da certificato rilasciato dal Comune di [REDACTED] si univa in matrimonio con [REDACTED] [REDACTED]
- dall'unione nasceva negli USA [REDACTED] [REDACTED]

È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.

L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello *status civitatis* italiano *iure sanguinis* e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Il Ministero nulla ha opposto al riconoscimento della cittadinanza italiana richiesto dalla ricorrente e, pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, non c'è pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che [REDACTED] è cittadina italiana *iure sanguinis* per discendenza diretta da [REDACTED] cittadina italiana;

2. ordina al Ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

Nulla sulle spese.



Catania 10/07/2024

Il G.O.P.

Dott.ssa Giovanna Calvino

